

**REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI FOGNATURA
E DEPURAZIONE**

Approvato dalla Assemblea di ATO 3 Reggio Emilia nella seduta del 23.11.05 con deliberazione n. 873/19

SOMMARIO

Titolo 1° Compiti di Enia Spa e finalità del regolamento

- Art. 1 Attribuzioni di Enia Spa
- Art. 2 Oggetto del regolamento
- Art. 3 Scopo del regolamento
- Art. 4 Ambito di efficacia del regolamento

Titolo 2° Disposizioni generali

- Art. 5 Definizioni
- Art. 6 Classificazione delle acque reflue domestiche
- Art. 7 Nozione di rete fognaria e impianto di depurazione - Scarichi in rete fognaria
- Art. 8 Autorizzazione degli scarichi in rete fognaria
- Art. 9 Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico
- Art. 10 Corretto e razionale uso dell'acqua
- Art. 11 Separazione degli scarichi
- Art. 12 Gestione delle acque di prima pioggia
- Art. 13 Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne
- Art. 14 Obbligo di installazione del contatore
- Art. 15 Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali
- Art. 16 Scarichi tassativamente vietati
- Art. 17 Dissipatori domestici
- Art. 18 Impianti di pretrattamento
- Art. 19 Sversamenti accidentali
- Art. 20 Accertamenti e controlli

Titolo 3° Disciplina degli scarichi **Capo I Scarichi di acque reflue domestiche**

- Art. 21 Obbligo di allacciamento alla rete fognaria per gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A.
- Art. 22 Scarichi di acque reflue domestiche
- Art. 23 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria che recapita in corpi d'acqua superficiali
- Art. 24 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria - sprovvista di impianto di depurazione - che recapita in corpi d'acqua superficiali
- Art. 25 Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari

Capo II Scarichi di acque reflue industriali

- Art. 26 Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali che intendono allacciarsi alla rete fognaria
- Art. 27 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria -munita di impianto di depurazione dotato di trattamento almeno secondario - che recapita in corpi d'acqua superficiali
- Art. 28 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato del solo trattamento primario - che recapita in corpi d'acqua superficiali

Art. 29 Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali

Titolo 4° Modalità tecniche di allacciamento

Art. 30 Generalità

Art. 31 Allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche e industriali ad un reticolo fognario gestito da Enìa Spa

Art. 32 Estendimenti e ristrutturazioni della rete fognaria realizzati da Comuni o da privati di un reticolo fognario gestito da Enìa Spa.

Art. 33 Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

Titolo 5° Conferimento mediante autobotti od altri mezzi mobili agli impianti di depurazione

Art. 34 Conferimenti ammessi e forme di recapito

Art. 35 Cautele per il carico ed il trasporto

Art. 36 Luogo destinato al ricevimento dello scarico

Art. 37 Controlli analitici relativi ai conferimenti

Titolo 6° Disposizioni finanziarie

Art. 38 Tariffa

Art. 39 Tariffa per i conferimenti - a mezzo autobotte - ad impianti di depurazione

Art. 40 Determinazione dei volumi scaricati per scarichi di acque reflue domestiche

Art. 41 Determinazione dei volumi scaricati e della qualità dello scarico per scarichi di acque reflue industriali

Titolo 7° Sistema sanzionatorio

Art. 42 Sanzioni penali e amministrative per i titolari di scarichi di acque reflue industriali

Art. 43 Competenza e giurisdizione

Titolo 1°

Compiti di Enia Spa e finalità del Regolamento

Art. 1

Attribuzioni di Enia Spa

Enia Società per Azioni a prevalente capitale pubblico a seguito della Convenzione di prima attivazione per la gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata in data 30 giugno 2003 con l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Reggio Emilia ATO3, provvede alla gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, acquisto-cessione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione incluso protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici, con progettazione e costruzione degli impianti nonché collaudo ed esercizio

Per la gestione dei servizi pubblici di cui al comma precedente, adotta il presente regolamento, con cui ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n. 152/1999, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 258/2000, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005 (Direttiva concernente indirizzi per la Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne), nonché dall'art 31 della Convenzione suddetta, individua le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari, fissa i limiti di accettabilità e le procedure autorizzative per le acque reflue domestiche e industriali immesse nelle reti fognarie ed esercita il controllo di conformità degli scarichi stessi ai suddetti limiti.

Il presente regolamento dispone inoltre in merito a quanto altro previsto nei criteri di indirizzo emanati, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003, dalla Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Reggio Emilia ATO3, comprese le modalità di definizione ed applicazione dei corrispettivi dovuti per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

In adempimento a quanto previsto dagli artt. 33, 45 e 49, 2° comma, del D.Lgs n. 152/1999 il presente regolamento ha per oggetto:

- il procedimento di autorizzazione degli scarichi nelle reti fognarie;
- il controllo dei complessi produttivi e civili allacciati alle reti fognarie, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti sulla qualità e quantità dei reflui ed in materia tariffaria;
- la fissazione dei limiti di accettabilità in base alle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto delle seguenti indicazioni e finalità fissate dalla disciplina regionale:
 - (a) Valutare il carico effettivamente sversato nella rete fognaria comprensivo degli apporti delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE e delle relative direttive conseguenti, disaggregato per tipologie significative, sulla base della consistenza degli agglomerati serviti e del catasto degli scarichi di acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario.
 - (b) Valutare il livello di coerenza del carico nominale dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane in relazione al carico complessivo veicolato dal sistema fognario sotteso all'impianto medesimo.
 - (c) Definire l'eventuale "capacità residua" di trattamento dell'impianto delle acque reflue urbane in rapporto al suo bacino d'utenza ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte. Verificare l'efficienza depurativa in un arco

temporale significativo al fine di assicurare, comunque, il rispetto della disciplina di cui all'art. 28, commi 1 e 2 del decreto.

- (d) Evitare che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane possa costituire "mezzo di diluizione" di sostanze / composti / fattori inquinanti derivanti dagli scarichi industriali non compatibili con il processo biologico di depurazione..
 - (e) Individuare la tipologia di carichi inquinanti degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario per i quali, in relazione alla loro pericolosità, si rende necessario l'abbattimento presso gli insediamenti / impianti che li producono.
 - (f) Definire nell'ambito della capacità residua di trattamento di cui alla precedente lettera c), i criteri specifici per individuare eventuali deroghe ai parametri caratteristici del carico organico biodegradabile e, del carico di azoto e fosforo.
 - (g) Garantire che non sia compromesso il riuso delle acque reflue depurate e dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
 - la disciplina dei conferimenti di rifiuti e acque reflue autotrasportati;
 - la gestione amministrativa dell'utenza.

Esso si sostituisce ai precedenti regolamenti relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

Art. 3

Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi domestici ed industriali che recapitano nelle reti fognarie gestite da Enìa Spa nel territorio oggetto del presente regolamento, nel rispetto della legislazione comunitaria, statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 (in suppl. ord. alla G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), al fine di:

- proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le attrezzature connesse non vengano danneggiate;
- garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e il trattamento dei fanghi non venga intralciato;
- garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane non abbiano conseguenze negative sull'ambiente;
- garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale;
- promuovere e favorire il corretto e razionale uso dell'acqua presso gli insediamenti civili e produttivi allacciati alle reti fognarie - in applicazione delle norme vigenti;
- raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi terminali delle reti fognarie, nonché, mediante successivi adeguamenti, gli obiettivi fissati, per gli scarichi delle reti fognarie, dal Piano Regionale di Tutela delle Acque di cui all'art. 44 del D.Lgs n. 152/1999.

Art. 4

Ambito di efficacia del regolamento

Il presente regolamento ha validità in tutto il territorio oggetto di affidamento ad Enìa Spa del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Reggio Emilia ATO3 a far tempo dalla sua approvazione da parte della stessa Agenzia.

Ferme restando le norme di cui al D.Lgs n. 152/1999 ed al D.Lgs. n. 22/1997 e salva la legislazione statale speciale in materia di acque, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Titolo 2°

Disposizioni Generali

Art. 5

Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si rinvia integralmente alle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 152/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.

In particolare si richiamano le seguenti definizioni:

- “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Relativamente alle definizioni sopra riportate, si rinvia anche:

- ai contenuti dei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.4 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003 in merito al concetto di “prevalenza” ed ai termini “servizi” e “metabolismo umano”;
- ai contenuti del paragrafo 4.8 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003 riguardante gli scarichi di acque di raffreddamento;
- ai contenuti del paragrafo 6.1.a della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003 in riferimento agli scarichi di acque reflue derivanti da attività di smaltimento/recupero di rifiuti non inserite funzionalmente nel complesso dell'impianto delle acque reflue urbane.

Ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.Lgs n. 152/1999, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno;
- c. provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d. provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Relativamente al contenuto del comma precedente si rinvia ai contenuti del paragrafo 2.3 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003.

Agli effetti del presente regolamento si definiscono scarichi di sostanze pericolose quelli derivanti da stabilimenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze indicate nella Tabella 3/A Allegato 5 D.Lgs 152/99 e quelle riportate nell'allegato 2 alla Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003 (sostanze pericolose "diverse"), e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di sostanze pericolose in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità analitica.

Sono fatte salve le disposizioni applicative da emanarsi dalla Regione in attuazione del Decreto Ministero Ambiente n°367/2003 "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità dell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs n° 152/1999".

Art. 6

Classificazione delle acque reflue domestiche

Le acque reflue domestiche di cui all'articolo precedente sono distinte in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B, e C e corrispondenti a quelle individuate di seguito.

Nella classe A sono comprese le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Nella classe B sono comprese le acque reflue di cui alla lett. e) del precedente art. 5. A tal proposito, e fino a diverse disposizioni regionali, si considera che le caratteristiche qualitative delle acque reflue siano equivalenti a quelle domestiche quando rientrano – prima di ogni trattamento depurativo - nei limiti di accettabilità di cui alla Tabella 1 della Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003; tali acque reflue sono assimilabili per equivalenza qualitativa.

Nella classe C sono comprese le acque reflue di cui alle lett. a), b), c) e d) del precedente articolo 5, assimilabili per legge.

Art. 7

Nozione di rete fognaria e di impianto di depurazione. Scarichi in rete fognaria

Ai fini del presente Regolamento si intende per rete fognaria un'opera, od un complesso di opere, avente le caratteristiche di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, che raccoglie allontana e scarica le acque reflue domestiche e/o industriali, congiuntamente o meno alle acque meteoriche, gestito secondo quanto previsto dall'art. 113 D.Lgs n. 267/2000.

Gli scarichi nella rete fognaria avvengono mediante allacciamento diretto o tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di altre canalizzazioni.

Per impianto di depurazione si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

Art. 8

Autorizzazione degli scarichi in rete fognaria

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali e gli scarichi di acque reflue domestiche delle classi B e C come definiti al precedente art. 6 immessi in rete fognaria, devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 33 e 45 del D.Lgs n. 152/1999.

I titolari delle attività da cui originano gli scarichi devono rivolgere la domanda di autorizzazione al Comune trasmettendone contestualmente copia per competenza ad Enìa Spa che, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, provvede, previa ogni necessaria attività istruttoria, alla

formulazione del parere di conformità contenente le prescrizioni specifiche ed i limiti di accettabilità dello scarico, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 152/1999, nonché dai successivi articoli del presente regolamento.

Nel caso di domande ritenute relative allo scarico di sostanze pericolose e, comunque, qualora la domanda riguardi attività individuate dalla Regione e/o da ARPA quali potenzialmente originanti scarichi di sostanze pericolose, il Comune provvederà a chiedere il preventivo parere di ARPA ed a recepire le eventuali prescrizioni.

In particolare il suddetto parere di conformità per scarichi di acque reflue industriali conterrà le prescrizioni relative :

- alla conformità e accessibilità del pozzetto d'ispezione finale degli scarichi;
- alla idoneità di installazione degli strumenti di misura delle acque prelevate da fonti autonome;
- alla tipologia di acque per le quali è consentito/vietato lo scarico
- al divieto di diluizione dello scarico con acque appositamente prelevate
- ai limiti quantitativi e qualitativi di accettabilità.

I limiti qualitativi saranno stabiliti secondo le modalità indicate ai successivi artt. 26, 27, 28 e 29. Le eventuali deroghe previste ai sensi dei suddetti articoli potranno essere rilasciate purchè sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane e avendo presente le finalità e conseguenti cautele relative alla sicurezza dello smaltimento dei fanghi richiamate al precedente art 3.

Il parere di conformità potrà contenere anche limiti relativi a parametri non contemplati dal D.Lgs n. 152/1999, qualora venga accertata la presenza nello scarico di sostanze, caratterizzabili da tali parametri, potenzialmente dannose per le strutture fognarie, per l'impianto di depurazione o per gli operatori.

In tal caso i limiti verranno stabiliti, volta per volta, da Enìa Spa, con riserva di verifica nel tempo.

Lo stesso provvedimento autorizzativi potrà inoltre contenere altre prescrizioni.

Gli scarichi di acque reflue derivanti da attività di smaltimento/recupero di rifiuti non inserite funzionalmente nel complesso dell'impianto delle acque reflue urbane, recapitanti presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane tramite rete fognaria o condotta dedicata, devono ottemperare alle medesime condizioni e disciplina cui sono soggetti, come da presente regolamento, gli scarichi di acque reflue industriali e gli scarichi di sostanza pericolose.

Il parere di conformità per scarichi di acque reflue domestiche di classe B e C potrà contenere prescrizioni specifiche e l'indicazione dei limiti di accettabilità che verranno stabiliti secondo le modalità dei successivi artt. 23 e 24 in base alla presenza dell'impianto terminale di trattamento delle acque reflue urbane. In particolare, in assenza di tale impianto di trattamento lo scarico dovrà essere sottoposto ai limiti di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 DLgs. n. 152/99, colonna scarichi in fognatura.

A conclusione del procedimento istruttorio il parere di conformità sarà inviato al Comune territorialmente competente per il successivo rilascio o diniego della autorizzazione allo scarico. Copia della autorizzazione o del diniego emesso sarà trasmessa dal Comune ad Enìa Spa, alla Provincia e ad ARPA.

In base al disposto dell'art. 45, comma 7, del D.Lgs n. 152/1999 le autorizzazioni vengono rinnovate ogni quattro anni.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide sino alla data di scadenza.

Gli scarichi di sostanze pericolose saranno autorizzati distintamente rispetto agli altri ed i relativi provvedimenti autorizzativi saranno individuati – in raccordo con ARPA - in modo separato

rispetto agli altri, in modo da poter redigere il corrispondente elenco ed organizzare l'archivio informativo.

Per gli insediamenti soggetti alla Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) di cui al D.Lgs n. 59 del 18 febbraio 2005 e alla L.R. n.21 dell'11 ottobre 2004, il parere di Enìa verrà fornito alla Provincia, su richiesta della medesima, e per conoscenza al Comune competente territorialmente, ai fini della emissione della Autorizzazione Integrata Ambientale.

Art. 9

Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico

I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue - industriali e domestiche di cui alle classi B e C del precedente art. 6 - in rete fognaria, che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, che comportino variazioni qualitative o quantitative dello scarico, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente fatto salvo quanto ulteriormente previsto dalla disciplina edilizia per quanto attiene alle opere connesse alle sopraccitate variazioni o trasferimenti.

I titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo, qualora intendano allacciarsi alla rete fognaria per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 10

Corretto e razionale uso dell'acqua

I titolari di autorizzazione allo scarico in rete fognaria sono tenuti a rispettare fin dalla data di attivazione dello scarico in fognatura, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché la normativa integrativa e di attuazione di cui agli artt. 25 e 26 del D.Lgs n. 152/1999, che sarà emanata dalla regione.

In particolare essi dovranno:

- a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
- d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

Enìa Spa, oltre al controllo sul rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso dell'acqua, svolge funzioni di indirizzo e di consulenza nei confronti degli insediamenti allacciati alla rete fognaria e fornisce l'assistenza necessaria volta a conseguire l'uso ottimale della risorsa idrica commisurato alle sue reali disponibilità.

Art. 11

Separazione degli scarichi

Nella progettazione delle fognature nelle nuove aree di urbanizzazione, le reti di acque bianche e nere devono essere separate, indipendentemente dalla natura del sistema fognario esistente. Lo scarico fognario delle acque bianche dovrà essere recapitato in corpo idrico superficiale, laddove tecnicamente possibile, o in fognatura acque bianche o miste, ove presenti e funzionalmente idonee.

Qualora il recettore delle acque bianche sia una fognatura gestita da Enìa Spa, la stessa potrà prescrivere idonei sistemi di pretrattamento e/o di regolazione delle portate sversate da realizzarsi a monte dell'allacciamento alla fognatura esistente.

E' comunque assolutamente vietato utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.

Art. 12

Gestione delle acque di prima pioggia

La installazione – anche a seguito di quanto previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005 e nelle Linee Guida da emanarsi o emanate secondo quanto disposto al punto 2 VII della medesima deliberazione - di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia idraulicamente connessi con una fognatura gestita da Enìa Spa, qualora e fintanto che tali dispositivi non costituiscano impianti per la gestione del Servizio Idrico Integrato, potrà avvenire solo previa acquisizione di parere espresso da parte di Enìa Spa, ed in conformità alle prescrizioni ivi impartite.

Di norma nelle prescrizioni di cui al comma precedente sarà compreso l'obbligo di separare e non avviare allo scarico la frazione separabile per gravità (sedimentazione, flottazione o disoleazione) raccolta dai suddetti dispositivi.

Art. 13

Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne

Per i soggetti di cui all'art. 39, comma 3 del D.Lgs n. 152/1999, così come indicati al punto 8 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005, e come tali riconosciuti da Enìa Spa, lo scarico di acque meteoriche/acque di dilavamento, così come definite nella citata deliberazione, in una fognatura gestita da Enìa Spa, è consentito nel rispetto di quanto previsto nella stessa deliberazione e previa acquisizione di parere espresso da parte di Enìa Spa, ed in conformità alle prescrizioni ivi impartite.

Qualora le caratteristiche qualitative dello scarico non rispettino i limiti di cui alla Tab. 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003, o qualora, comunque, lo scarico debba essere sottoposto a trattamenti diversi da quelli di cui al precedente art. 12 comma 2, esso verrà considerato, ai fini del presente Regolamento, quale scarico di acque reflue industriali.

Art. 14

Obbligo di installazione del contatore

Tutti gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto per usi non domestici, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della quantità delle acque prelevate, ritenuti idonei da Enìa Spa.

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con Enìa Spa che verifica l'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto e procede poi all'applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

Enìa Spa può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

La sostituzione, manutenzione e/o riparazione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente ad Enìa Spa guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo e procedere alle suddette operazioni.

A sostituzione, manutenzione e/o riparazione avvenuta il personale di Enìa Spa provvederà alla riapposizione del sigillo di controllo.

Tutti i pozzi a qualunque uso adibiti, debbono essere denunciati alla Regione ed alla Provincia competente ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12.07.1993 n. 275 e dell'art. 2 della legge 17.08.1999, n. 290.

Le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenute esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici della Regione Emilia Romagna – Servizi Tecnici di Bacino, delle Province, dei Consorzi e dei Comuni.

In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 D.Lgs n. 152/1999 e dall'allegato B del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 367/03 "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" per l'installazione di misuratori di portata e di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, nonché per l'adozione delle migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose dagli scarichi.

Art. 15

Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

E' del pari vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tab. 5 dell'Allegato 5 al D.Lgs n. 152/1999 con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Art. 16

Scarichi tassativamente vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi artt. 23, 24, 27, 28 e 29 è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario o risultino non compatibili con il sistema di trattamento acque reflue primario o secondario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc...;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc...; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc...) anche se triturati;
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- j) fanghi e sedimenti di impianti per il trattamento di acque di prima pioggia.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti di Enìa Spa, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo Titolo 7°.

Art. 17

Dissipatori domestici

In relazione a quanto disposto dall'art 33 del D.Lgs 152/1999 come modificato dalla L. 179/2002, è vietato lo sversamento in fognatura degli scarti organici dell'alimentazione umana anche se trattati mediante apparecchi dissipatori domestici od industriali.

Il sistema fognario oggetto del presente regolamento, nel suo complesso, non risulta, allo stato attuale, idoneo allo smaltimento dei suddetti rifiuti.

Art. 18

Impianti di pretrattamento

Enìa Spa può prescrivere, in conformità della disciplina Regionale ed ai sensi dell'art. 33 D.Lgs n. 152/1999, agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue.

Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli scarichi civili e produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni di Enìa Spa.

Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali sarà immediatamente comunicata ad Enìa Spa, telefonicamente o con mezzi equipollenti. La disattivazione per lavori di manutenzione, deve essere concordata preventivamente con Enìa Spa cui va comunicata la data relativa con lettera raccomandata. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell'impianto.

Art. 19

Sversamenti accidentali

Il titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione, prima telefonica e quindi scritta, anche nel caso di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza vietata di cui al precedente art. 16, che, anche se intervenuti all'interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire in rete fognaria.

Scopo di tale comunicazione consiste nel rendere possibile la tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione terminale, atti a limitare gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

Il titolare dello scarico è pertanto tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici di Enìa Spa.

Art. 20

Accertamenti e controlli

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal successivo art. 3, alcuni dipendenti di Enia Spa sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dall'azienda.

Ai sensi dell'art. 49, 2° comma, del D.Lgs n. 152/1999 detto personale provvede al controllo dei complessi civili e produttivi allacciati alla rete fognaria sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per il compimento di accertamenti in materia tariffaria, e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità posti dalle autorizzazioni rilasciate e dalla normativa in essere.

Quali tecnici aziendali addetti ai controlli sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento produttivo o civile, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs n. 152/1999 e del presente regolamento.

I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, ai sensi del precedente art. 14, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo significativo ai fini tariffari secondo le disposizioni del Titolo 6° del presente regolamento.

Tale prelievo sarà suddiviso in due campioni sigillati, uno dei quali verrà consegnato all'utente. L'analisi del campione deve essere effettuata secondo le metodiche di legge.

Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa alla avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in rete fognaria ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo potrà consistere in un campione anche non sigillato.

Nel caso di prelievi a fini tariffari gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell'insediamento interessato, mediante lettera ordinaria.

Di tutte le operazioni effettuate durante l'attività di controllo sarà redatto apposito verbale da consegnare, in copia al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data, l'ora ed il luogo dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.

Fermo restando il contenuto delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane, rilasciate dalla Provincia ai sensi della normativa vigente, Enia Spa - qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle reti fognarie, a seguito di eventi eccezionali - ha facoltà di richiedere all'ARPA la collaborazione per l'individuazione delle cause di quanto rilevato.

Al fine di agevolare le attività di controllo previste al comma 1 art 49 D.Lgs 152/1999 ed in particolare il controllo da parte di ARPA degli scarichi di sostanze pericolose previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003, ogni rilevazione relativa ad attivazione, disattivazione o modifica sostanziale degli scarichi di tale tipologia in rete fognaria verrà tempestivamente comunicata ad ARPA ed alla Provincia.

Tutti i controlli saranno comunque tenuti a disposizione di ARPA e se del caso ad essa trasmessi.

Enia Spa procederà a comunicare alle Autorità competenti eventuali ipotesi di reato di cui abbia conoscenza nell'esercizio dell'attività svolta.

Titolo 3°

Disciplina degli scarichi

Capo I

Scarichi di acque reflue domestiche

Art. 21

Obbligo di allacciamento alla rete fognaria per gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A.

Nelle località servite da reti fognarie, i titolari degli insediamenti che danno origine a scarichi di acque reflue domestiche di classe A di cui al precedente art. 6, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla rete fognaria, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento.

Per gli insediamenti esistenti qualora si rilevino situazioni di incompatibilità con la tutela della pubblica igiene il sindaco può disporre, con propria ordinanza, su conforme parere dell'organo tecnico, il termine entro il quale gli insediamenti esistenti di cui al precedente comma debbono essere allacciati con spese a carico dei rispettivi titolari.

L'ordinanza di cui sopra può anche essere specificatamente volta allo scopo di :

- a. sopprimere pozzi neri o fosse settiche ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini;
- b. fissare i termini per la presentazione della domanda di allacciamento ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori;
- c. imporre la modifica o la ricostruzione delle fognature interne alle proprietà igienicamente o funzionalmente non idonee;
- d. disporre l'esecuzione d'ufficio, e a carico degli obbligati, delle opere di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e non realizzate nei termini prescritti.

Art. 22

Scarichi di acque reflue domestiche

I titolari di scarichi nuovi di acque reflue domestiche, cioè coloro che attivano lo scarico dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono sottoscrivere l'accettazione delle Condizioni di fornitura di servizio ad Enia Spa entro due mesi dalla data di attivazione dello scarico.

Nei casi in cui ai sensi del precedente art 8 sia previsto il rilascio di autorizzazione allo scarico, i titolari degli insediamenti nuovi od esistenti che intendono allacciare acque reflue alla rete fognaria, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico.

La stessa sarà rilasciata secondo la disciplina dei seguenti artt. 23 e 24.

Per i nuovi insediamenti previsti dai PSC o strumenti attuativi che prevedono la realizzazione di opere fognarie da cedersi al Comune, deve essere richiesto - da parte del Comune o del lottizzante - il parere preventivo ad Enia Spa relativamente all'allacciamento degli scarichi ed ai requisiti tecnici e prestazionali delle opere e degli impianti in progetto.

Il parere non riguarderà gli aspetti idraulici ed ambientali dei recettori non gestiti da Enia Spa. Gli stessi pertanto dovranno essere verificati dal richiedente ed i relativi pareri rilasciati dagli aventi diritto o dai gestori degli stessi previa domanda a cura del medesimo richiedente.

Sono comunque fatti salvi gli obblighi definiti al successivo Titolo 4° per quanto attiene agli allacciamenti alla fognatura.

Art. 23

Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria depurata che recapita in corpi d'acqua superficiali

Il recapito nelle reti fognarie del territorio oggetto del presente regolamento e munite di impianto di depurazione terminale è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.

Gli scarichi di acque reflue domestiche della classe A, sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento.

Nel caso che essi provengano anche da cucine per collettività/comunità (ristoranti, rosticcerie, ecc.) dovranno essere sottoposti, prima della immissione in rete fognaria, a trattamento di separazione dei grassi.

Il gestore potrà altresì prescrivere l'adozione di decantatori dei reflui (vasche tipo Imhoff) od altri dispositivi nel caso in cui il sistema fognario locale oggetto degli scarichi, non presenti caratteristiche fisiche tali da supportare un buon deflusso dei reflui. I decantatori dovranno generalmente essere ubicati all'interno delle proprietà private.

Gli scarichi di acque reflue domestiche della classe B sono ammessi salvo il rispetto delle prescrizioni e degli eventuali limiti di accettabilità che verranno individuati da Enia Spa in base alla natura della attività svolta e dell'impianto terminale.

Gli scarichi di acque reflue domestiche della classe C devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. 1 Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003 sin dalla data di attivazione. Tali scarichi sono ammessi fatta salva la capacità di ricezione e trattamento dell'impianto.

Art. 24

Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria - sprovvista di impianto di depurazione - che recapita in corpi d'acqua superficiali

Il recapito nelle reti fognarie del territorio oggetto del presente regolamento sprovviste di impianto di depurazione terminale, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.

I titolari degli insediamenti nuovi od esistenti che intendono allacciare acque reflue domestiche della classe A, devono provvedere, sin dal momento di attivazione dello scarico, alla installazione di un sistema di trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff.

Gli scarichi di acque reflue domestiche delle classi B e C devono essere conformi sin dal momento dell'attivazione dello scarico ai limiti di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 DLgs. n. 152/99, colonna scarichi in fognatura.

Art. 25

Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari

Gli scarichi degli insediamenti adibiti ad attività sanitaria, limitatamente a quelli utilizzati per il ricovero di pazienti affetti da patologie infettive, che recapitano in rete fognaria, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità, devono essere sottoposti - in ogni caso - al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.

Capo II

Scarichi di acque reflue industriali

Art. 26

Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali per insediamenti che intendono allacciarsi alla rete fognaria

I titolari degli insediamenti nuovi od esistenti che intendono allacciare acque reflue industriali alla rete fognaria, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico secondo le modalità previste al precedente art 8.

La stessa sarà rilasciata secondo la disciplina dei seguenti artt. 27 e 28.

I titolari di scarichi di acque reflue industriali devono comunque sottoscrivere, per accettazione, le Condizioni di fornitura del servizio di fognatura e depurazione emesse da Enìa Spa , entro un mese dalla data di ricevimento della autorizzazione.

Sono comunque fatti salvi gli obblighi definiti al successivo Titolo 4° per quanto attiene agli allacciamenti alla fognatura.

Art. 27

Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato di trattamento almeno secondario - che recapita in corpi d'acqua superficiali

Il recapito di acque reflue industriali di cui al precedente art. 26, nelle reti fognarie del territorio oggetto del presente regolamento e munite di impianto di depurazione terminale dotato di trattamento almeno secondario, è soggetto alle seguenti prescrizioni.

Gli scarichi dovranno essere conformi, nel punto indicato nell'autorizzazione, ai limiti massimi che verranno assegnati, compresi fra quelli di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs n. 152/1999 e quelli di cui alla Tab. D allegata al presente regolamento, in relazione alle caratteristiche tecniche delle fognature ed al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.

In deroga a quanto disposto al precedente comma i limiti di accettabilità allo scarico potranno essere più elevati di quelli di cui alla Tab. D e/o alla Tab. 3 D.Lgs n. 152/1999, qualora siano verificate particolari condizioni, nei tempi e nelle modalità di scarico, tali comunque da consentire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento ed abbattimento a valle dello scarico in fognatura, e da non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale.

Eventuali deroghe per i parametri di cui alla Tab 5 All. 5 del D.Lgs 152/1999, limitatamente a quelli per i quali ciò è consentito ai sensi della nota (2) della tabella stessa, potranno essere rilasciate, ferme restando le predette condizioni e finalità, solo a seguito di specifiche valutazioni e campagne analitiche che consentano di determinare la compatibilità dei carichi di massa derivanti con la capacità residua dell'impianto terminale

E' fatta salva la facoltà di assegnare, anche per parametri non ricompresi nella allegata Tab. D, limiti più restrittivi di quelli di cui alla Tab. 3 D.Lgs. n. 152/1999, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.

I titolari degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono, comunque, tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni di massima:

- i liquami suinicoli devono essere sottoposti a vibrovagliatura o filtrazione o altro procedimento meccanico atto ad eliminare la maggior parte delle sostanze sedimentabili;
- le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
- la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;
- gli scarti solidi di lavorazione dalle conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
- gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici o di superfici interessate da potenziali sversamenti di carburanti, oli od altri similari, devono essere sottoposte, prima dello sversamento in fognatura, all'eventuale pretrattamento indicato da Enìa Spa, quale sedimentazione, flottazione od altro, in apposito impianto dimensionato in modo da impedire il trasporto di dette sostanze.

- le acque di scarico derivanti da attività di lavaggio automezzi devono essere sottoposte a disoleatura e sedimentazione prima dello sversamento in fognatura.

Art. 28

Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato del solo trattamento primario - che recapita in corpi d'acqua superficiali

Il recapito di acque reflue industriali, di cui al precedente art. 26 nelle reti fognarie del territorio oggetto del presente regolamento e munite di impianto di depurazione terminale dotato del solo trattamento primario, è soggetto alle seguenti prescrizioni.

Gli scarichi dovranno essere conformi, nel punto indicato nell'autorizzazione, ai limiti massimi che verranno assegnati, compresi fra quelli di cui alla Tab. 3, Allegato 5, D.Lgs n. 152/1999 e quelli di cui alla Tab. D allegata al presente regolamento, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.

E' fatta salva la facoltà di assegnare, anche per parametri non ricompresi nella allegata Tab. D, limiti più restrittivi di quelli di cui alla Tab. 3 D.Lgs n. 152/1999, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.

Devono, comunque essere sempre rispettate le prescrizioni di massima di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 29

Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali

Gli insediamenti nuovi ed esistenti che recapitano scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie del territorio oggetto del presente regolamento e sprovviste di impianto di depurazione terminale, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs n. 152/1999, in particolare all'Allegato 5.

E' fatta salva la possibilità di imporre limiti di accettabilità e prescrizioni più restrittivi, in relazione a motivate situazioni locali e specificatamente in funzione:

- a) dell'effetto cumulativo quali-quantitativo degli scarichi nella rete fognaria ;
- b) delle conseguenze arrecate al ricettore dello scarico della rete fognaria (suolo, sottosuolo, acque superficiali);
- c) degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso, posti per il corpo idrico recettore dello scarico della rete fognaria, ai sensi del D.Lgs n. 152/1999;
- d) del mancato adeguamento della qualità dello scarico delle fognature ai limiti qualitativi di cui alla normativa vigente.

Titolo 4°

Modalità tecniche di allacciamento

Art. 30

Generalità

Nell'ambito di competenza del gestore il presente titolo regola le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i richiedenti l'allacciamento ad un collettore gestito da Enià Spa, ed in particolare nei seguenti casi:

- allacciamenti di utenze alla rete fognaria che diano origine a scarico sia di acque domestiche che di acque industriali
- estensioni e ristrutturazioni della rete fognaria siano essi realizzati da Comuni che da privati.

Nel caso di costruzione o di ripristino o manutenzione straordinaria di fognature stradali Enìa Spa o il Comune territorialmente competente possono provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico dell'utente.

Art. 31

Allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche e industriali ad un reticolo fognario gestito da Enìa Spa

Per gli allacciamenti di scarichi di acque reflue domestiche o industriali ad un reticolo fognario gestito da Enìa Spa, il soggetto interessato deve trasmettere a quest'ultima la richiesta di allacciamento, corredata dal progetto e dalle altre informazioni necessarie elencati nella richiesta stessa.

L'allacciamento potrà comunque essere eseguito solo a seguito del rilascio della relativa autorizzazione e potrà essere vincolato alla realizzazione di eventuali opere di adeguamento che, a seguito dell'allacciamento richiesto, si rendessero necessarie sull'impianto di trattamento terminale o sulla rete fognaria esistente.

I lavori devono essere eseguiti secondo le modalità tecniche redatte e periodicamente aggiornate da Enìa Spa, nonché secondo le prescrizioni specifiche di Enìa Spa che i richiedenti si impegnano a rispettare nel momento in cui presentano domanda di allacciamento e che riceveranno unitamente all'autorizzazione.

Enìa Spa si riserva di controllare l'osservanza delle prescrizioni emesse, ferme restando le responsabilità di progettista, direttore lavori ed impresa esecutrice.

Rimangono a carico del richiedente tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per la occupazione di sede stradale o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti relativi alla salvaguardia del servizio fognario e degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico.

Il richiedente risulterà totalmente responsabile dell'esecuzione dei lavori sollevando Enìa Spa da ogni richiesta di risarcimento per danni provocati a persone o a cose, direttamente od indirettamente riconducibili ai lavori suddetti.

Per quanto riguarda la richiesta di allacciamento di acque domestiche di classe A il richiedente presenterà, unitamente alla richiesta di allacciamento, autocertificazione relativa alla classe delle acque immesse nelle reti fognarie.

Per quanto riguarda invece le acque domestiche di classe B, C e per le acque reflue industriali sarà necessario, prima dell'inizio dei lavori di allacciamento, che il richiedente abbia ottenuto il consenso all'immissione dello scarico in rete fognaria ai sensi del precedente art. 8.

Art. 32

Estendimenti e ristrutturazioni della rete fognaria realizzati da Comuni o da privati di un reticolo fognario gestito da Enìa Spa.

Nel caso di estendimenti e ristrutturazioni di un reticolo fognario gestito da Enìa Spa, da realizzarsi da parte di Comuni o di privati, deve essere preventivamente richiesta l'approvazione del progetto a quest'ultima prima del rilascio del titolo abilitativo.

Tale parere non riguarderà la funzionalità idraulica ed ambientale del recettore quando diverso dal sistema fognario gestito da Enìa Spa.

I lavori saranno progettati, realizzati e successivamente collaudati secondo i criteri redatti e periodicamente aggiornati da Enìa Spa.

Per le opere realizzate, comprese quelle in proprietà privata da cedersi al Comune successivamente al collaudo delle stesse, dovrà essere stipulato apposito atto, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione stipulata tra ATO 3 e Enìa Spa, per il passaggio nella gestione Enìa Spa.

Art. 33

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

L'autorizzazione rilasciata da Enìa Spa di allacciamento alle reti fognarie non sostituisce quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 31/2002 al quale tutte le opere fognarie private, da realizzarsi a servizio di fabbricati esistenti sono di conseguenza assoggettate in quanto sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria.

E' pertanto fatto obbligo a chiunque debba eseguire opere fognarie o modificare, riparare o sostituire opere esistenti e realizzare opere di allacciamento alla fognatura di presentare apposita denuncia di inizio attività. Tale denuncia, indirizzata al Comune, presso lo Sportello unico per l'edilizia ove istituito, dovrà essere corredata della documentazione prevista all'art.10 della L.R.31/2002.

Titolo 5°

Conferimento mediante autobotti od altri mezzi mobili agli impianti di depurazione

Art. 34

Conferimenti ammessi e forme di recapito

Il recapito - a mezzo trasporto con autobotti - di rifiuti costituiti dalla svuotatura di cisterne, pozzi neri o fosse settiche o tipo Imhoff di insediamenti abitativi, e in generale costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento individuali di acque reflue domestiche, presso impianti di depurazione dotati di trattamento almeno secondario, oggetto della preventiva comunicazione prevista ai sensi dell'art 36 D.Lgs 152/1999, è sempre ammesso purché vengano rispettate le norme del presente regolamento.

Il conferimento di cui sopra può essere effettuato direttamente dal produttore dei liquami, oppure da ditta terza, previa espressa accettazione delle Condizioni di fornitura del servizio.

Presso i suddetti impianti sono inoltre ammessi conferimenti di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue industriali.

Il conferimento di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione che verrà rilasciata, dietro richiesta, da Enìa Spa al titolare della attività che dà origine al rifiuto.

L'autorizzazione conterrà le prescrizioni necessarie, compresi i limiti qualitativi definiti così come indicato al precedente art. 27.

Sono altresì ammessi, presso gli impianti all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 36, comma 2, del DLgs. 152/1999, i rifiuti liquidi provenienti da altri insediamenti, tenuto conto della capacità ricettiva e della tecnologia impiantistica dell'impianto di depurazione terminale, previa accettazione da parte del richiedente delle relative Condizioni di fornitura del servizio.

Ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003 i rifiuti liquidi prima della immissione nell'impianto di depurazione dovranno rispettare i limiti di Tab 3 Allegato 5 D.Lgs 152/1999 per i parametri di cui alla Tab 5 del medesimo Allegato.

Generalmente dovranno inoltre rispettare limiti pari a 5 volte quelli indicati nella allegata Tab D, per i parametri caratteristici del carico organico (BOD5, COD, MST) e del carico di azoto e fosforo.

Eventuali diverse condizioni di accettabilità, quali ad esempio quelle eventualmente concesse per conferimenti di modesti quantitativi o imposti da ordinanze di smaltimento emesse da autorità competenti, non dovranno comunque compromettere i livelli di efficienza degli impianti.

Ai sensi della suddetta deliberazione i limiti suddetti non si applicano al conferimento di rifiuti costituiti da fanghi liquidi o semiliquidi .

Non è consentito il recapito a mezzo autobotte di acque reflue o altri rifiuti liquidi presso impianti di depurazione di I livello o in altre parti della rete fognaria.

E' fatta salva la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 con riferimento a quanto specificato all'art. 36, comma 7, del D.Lgs n. 152/1999.

Art. 35

Cautele per il carico ed il trasporto

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.

In particolare saranno tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale e sanitaria nonché il Sindaco quale autorità sanitaria locale.

La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 36

Luogo destinato al ricevimento dello scarico

Lo scarico di acque reflue e altri rifiuti liquidi deve essere effettuato nell'area degli impianti in punti appositamente predisposti ed indicati da Enìa Spa.

Nel caso di conferimenti saltuari, il tecnico di Enìa Spa concorderà con l'utente l'ora ed il giorno più adatti per effettuare lo scarico.

Alle ditte convenzionate per conferimenti periodici, saranno attribuite fasce di orario nell'arco della giornata per effettuare i recapiti nei punti attrezzati, alla presenza di personale di sorveglianza.

Art. 37

Controlli analitici relativi ai conferimenti

Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile di Enìa Spa a campionatura, tramite prelievi volti a consentire controlli analitici del liquame.

I controlli saranno volti in particolare a verificare la rispondenza delle caratteristiche di quanto conferito a quanto autorizzato, o convenuto nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.

Nel caso che i controlli rivelino non corrispondenza fra quanto conferito e quanto autorizzato o convenuto, successivi conferimenti potranno essere vietati e la relativa autorizzazione potrà essere revocata.

Enìa Spa si riserva comunque la facoltà di fare sospendere la manovra di scarico qualora ritenga, in qualsiasi momento, che non sussistano in tutto o in parte le caratteristiche originarie del materiale da conferire.

Tale sospensione cesserà solo a seguito degli accertamenti di corrispondenza.

Titolo 6°

Disposizioni finanziarie

Art. 38

Tariffa

Per i servizi di fognatura e depurazione è dovuto il pagamento di una tariffa ai sensi dell'art.13 L. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

La quantificazione, l'imposizione, la riscossione ed il contenzioso relativi alla tariffa sono soggetti alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 39

Corrispettivo per i conferimenti - a mezzo autobotte - ad impianti di depurazione

Per i conferimenti

effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 3, D.Lgs 152/1999, si applicano le tariffe e le disposizioni di legge già richiamate al precedente art. 38.

Per i conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.Lgs 152/1999, si applica un corrispettivo determinato annualmente da Enìa Spa sulla base di appositi valori parametrici.

Art. 40

Determinazione dei volumi scaricati per scarichi di acque reflue domestiche

Il volume su cui si applica la tariffa di cui al precedente art. 38 viene determinato, limitatamente alle utenze che danno origine ad acque reflue domestiche:

- quanto agli utenti del pubblico acquedotto, in misura pari ai consumi di acqua rilevati d'ufficio;
- quanto agli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, dalle autodenunce annuali da presentarsi su apposito modulo predisposto da Enìa Spa.

Art. 41

Determinazione dei volumi scaricati e della qualità dello scarico per scarichi di acque reflue industriali

Ai fini della determinazione della tariffa di cui al precedente art. 38 la quantità e la qualità degli scarichi sono determinate, limitatamente alle utenze che danno origine ad acque reflue industriali, secondo le modalità indicate nelle Condizioni di fornitura del servizio di fognatura e depurazione da cui si richiamano le seguenti note sintetiche.

Il volume è determinato sulla base di letture dei contatori eventualmente posti sullo scarico e/o di quelli installati sulle fonti di prelievo.

In tale ultimo caso si terrà conto di eventuali detrazioni dovute a:

- volumi non scaricati rilevati da contatori differenziali
- volumi non scaricati perché conferiti a ditte specializzate
- in assenza delle precedenti fattispecie, detrazioni forfetarie previste dalla legge.

La qualità delle acque scaricate è determinata da Enìa Spa sulla base della media dei valori analitici di un numero prefissato di campioni effettuati da Enìa Spa nel corso dell'anno, tenuto conto della eventuale stagionalità dello scarico, ed eseguiti secondo le modalità di cui al precedente art. 20.

La Ditta titolare dello scarico può integrare i dati qualitativi rilevati da Enìa Spa con analisi fatte eseguire presso laboratori privati ed effettuate su campioni prelevati da Enìa Spa o da personale del laboratorio responsabile dell'analisi.

In tale ultimo caso il certificato analitico, che deve comunque essere trasmesso ad Enìa Spa entro un tempo prestabilito, deve essere accompagnato da apposito verbale di prelievo.

Titolo 7°

Sistema sanzionatorio

Art. 42

Sanzioni penali e amministrative per i titolari di scarichi di acque reflue industriali

L'inosservanza da parte dei titolari di scarichi di acque reflue industriali delle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del D.Lgs 152/1999 e precisamente:

A. Per le Sanzioni Amministrative si richiamano i c. 1, 3, 10 bis dell'art.54 che di seguito si riportano:

“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico in rete fognaria , supera i valori limiti fissati ai sensi degli articoli 23, 24, 27, 28 e 29 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni (oggi da Euro 2.582,28 a Euro 25.822,84)” (Art. 54 co 1).

“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico in rete fognaria, senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o comunque le norme del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni (oggi da Euro 1.032,91 a Euro 12.911,42)” (Art. 54 co 3).

“Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni (oggi da Euro 1.032,91 a Euro 5.164,57). Nei casi di particolare tenuità, la sanzione è ridotta ad un quinto” (Art. 54 co. 10 bis).

B. Per le sanzioni penali si rinvia al disposto dell'art. 59 del D.Lgs 152/1999.

Art. 43

Competenza e giurisdizione

A norma dell'art. 56 D.Lgs 152/1999 nonché dell'art. 4 L.R. n. 21/84, all'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 42, punto A) capoversi 1 e 2 provvede il Comune, su conforme segnalazione di Enìa Spa o ARPA.

Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma precedente è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della L. n. 689/1981.

Tab. D

Parametro	Valore limite	Limiti Tab. 3 allegato 5 D.Lgs 152/99
Colore	Non percettibile dopo diluizione 1:20 su uno spessore di 10 centimetri	Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri
Materiali in sospensione totali mg/l	10.000	200
BOD ₅ mg/l	10.000	250
COD mg/l	20.000	500
Cromo mg/l - Cr	2	4
Nichel mg/l - Ni	2	4
Piombo mg/l - Pb	0,2	0,3
Rame mg/l - Cu	0,1	0,4
Zinco mg/l - Zn	0,5	1,0
Solfiti mg/l - SO ₃	40	2
Solfati mg/l - SO ₄	2.000	1000
Cloruri mg/l - Cl	3.000	1200
Fosforo totale mg/l - P	200	10
Ammoniaca totale mg/l - NH ₄	2.000	30
Azoto nitroso mg/l - N	10	0,6
Azoto nitrico mg/l - N	150	30
Grassi e oli animali e vegetali mg/l	350	40
Idrocarburi totali mg/l	5	10
Tensioattivi totali mg/l	100	4